

Publicato il 23/04/2025

N. 00474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2025, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- degli atti della procedura di progressione verticale tra le aree c.d. speciali per l'inserimento di n. 20 unità nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale di funzionario tecnico, indetta con D.D. n. 6514 del 7.11.2024, e, segnatamente, della determinazione n. -OMISSIS-, recante l'approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente

risulta collocata in -OMISSIS- con punteggio di 78,205, della determinazione n.-OMISSIS- del 31.12.2024, del verbale della seduta della commissione del 19.12.2024, nonché, occorrendo, del chiarimento pubblicato sul sito internet del Comune e dell'art. 3 del regolamento per la modalità di svolgimento delle progressioni verticali in regime speciale;

- della nota prot. n. -OMISSIS- del 10.2.2025, recante la reiezione dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- l'arch. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura di progressione verticale tra le aree c.d. speciali per l'inserimento di n. 20 unità nel profilo professionale di funzionario tecnico e, in particolare, la graduatoria ed il verbale della seduta del 19 dicembre 2024, oltre alla nota di ripulsa della sua istanza di autotutela;

- la ricorrente contesta il suo piazzamento -OMISSIS- posto della graduatoria con 78,205 punti, sostenendo che le spetterebbe un punteggio maggiore, poiché:

i) per i titoli di studio avrebbe diritto a 19 punti anziché 11,5, di cui 15 punti per la laurea in Architettura, più 4 punti per un master di 2° livello e per un diploma di specializzazione;

ii) per l'esperienza professionale avrebbe maturato un punteggio di 39,806 e non di 34,705, perché sarebbe computabile anche l'attività lavorativa prestata presso la Provincia di Milano con contratto a tempo determinato dal 3 gennaio 2002 al 14 dicembre 2004;

iii) per le competenze professionali il punteggio dovrebbe essere pari a 33 in luogo di 32, in quanto dovrebbero esserle assegnati 3 punti per le capacità di progettazione attestate da due certificazioni “Autocad”, oltre che per la frequenza di corsi di *project management* presso il Comune di Genova;

- l'Amministrazione resistente obietta che: l'arch. -OMISSIS- ha riportato per la laurea 7,5 punti anziché 15 perché, nella domanda di partecipazione, ha erroneamente flaggato la casella relativa al titolo di studio c.d. non attinente, sicché, per i principi di autoresponsabilità e *par condicio*, sarebbe tenuta a sopportare le conseguenze del suo fallo; per i dipendenti assunti tramite l'Istituto della mobilità, come la ricorrente, il Comune avrebbe deciso di riconoscere il solo periodo di servizio a tempo indeterminato presso l'ente di provenienza; per gli attestati “Autocad” spetterebbe un punto, inerendo alla medesima competenza in ambito di progettazione;

Rilevato che:

- nella domanda informatica l'arch. -OMISSIS- ha dichiarato di essere in possesso del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento in Architettura, conseguito nell'anno 1995 presso il Politecnico di Milano, ma, per mera svista, ha barrato la casella del titolo di studio “*non attinente*” anziché quella del titolo “*attinente*” (doc. 7 ricorrente);

- in conseguenza di tale flaggatura, il programma le ha attribuito per tale voce 7,5 punti anziché 15 punti, non essendo stato configurato un meccanismo di rilevamento automatico di eventuali dichiarazioni incongruenti del candidato;

- l'Amministrazione non si è accorta dell'errore nella fase di controllo delle domande, mentre, a seguito della segnalazione e della successiva istanza di rettifica dell'interessata, ha risposto che il punteggio per i titoli di studio era stato assegnato automaticamente dal sistema sulla base di quanto autocertificato e non poteva essere emendato, ostandovi il principio di autoresponsabilità dei concorrenti (docc. 10-11-12-13-14 ricorrente);

Ritenuta fondata la censura concernente l'omessa attribuzione del punteggio pieno per il diploma di laurea in Architettura, rientrando tale titolo di studio

fra quelli c.d. attinenti e, quindi, da valorizzare con 15 punti, ai sensi dell'art. 3, lett. b), dell'avviso di progressione (doc. 6 ricorrente), giacché:

- secondo consolidato orientamento pretorio, l'informatizzazione dei procedimenti non esonera l'amministrazione dall'obbligo di esaminare le domande in modo attento, anche nei casi in cui si chieda ai candidati di indicare nel modulo di partecipazione gli elementi oggetto di valutazione. Infatti, tale modalità di collaborazione tra amministrazione e partecipanti non può obliterare la verifica delle dichiarazioni e/o dell'autovalutazione, verifica che può – anzi deve – condurre al conferimento del punteggio corretto; né ciò comporta una lesione della *par condicio competitorum*, rispondendo, al contrario, alle finalità proprie della procedura concorsuale (in tal senso cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3311; Cons. St., sez. VII, 16 novembre 2023, n. 9830; Cons. St., sez. VII, 13 luglio 2023, n. 6870; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 30 dicembre 2022, n. 3482; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 luglio 2021, n. 725; T.A.R. Liguria, sez. I, 24 luglio 2021, nn. 700-701-702);
- viceversa, l'autoresponsabilità dei concorrenti non può portare ad una completa deresponsabilizzazione dell'amministrazione, specialmente nelle procedure relative ai rapporti di impiego. Invero, la selezione dei migliori candidati a posti pubblici non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali facilmente emendabili, risultandone altrimenti danneggiato lo stesso interesse pubblico al buon andamento *ex art. 97 Cost.* (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975): ciò appare ancora più evidente nell'ambito di un **concorso** interno, volto a individuare i dipendenti maggiormente rispondenti alle esigenze organizzative dell'ente datore di lavoro (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 settembre 2024, n. 5082);
- alla stregua delle richiamate coordinate ermeneutiche, già nella fase preordinata alla “*valutazione delle candidature e...valorizzazione dei punteggi*”, prevista dall'art. 7 del regolamento per le progressioni verticali in regime speciale (doc. 8 ricorrente), la commissione esaminatrice avrebbe dovuto rilevare *ictu oculi* l'errore materiale commesso dall'arch. -OMISSIS-, in quanto

immediatamente percepibile sulla base degli elementi contenuti nella domanda, e provvedere alla correzione dei punti proposti dal sistema informatico per i titoli di studio. In ogni caso, dopo la sollecitazione dell'interessata, l'Amministrazione civica avrebbe dovuto rettificare il punteggio e la graduatoria;

Considerato che il suddetto profilo riveste carattere assorbente, poiché, con l'aggiunta di 7,5 punti, la deducente raggiunge il punteggio di 85,705 e, quindi, si colloca utilmente in graduatoria nei primi venti posti, sopravanzando (tra gli altri) l'ultimo candidato dichiarato vincitore con 82 punti (-OMISSIS- - OMISSIS-);

Ritenuto, conclusivamente, che l'impugnativa debba essere accolta, con conseguente annullamento degli atti della procedura di progressione verticale, per quanto di interesse della ricorrente, e suo inserimento fra i vincitori;

Ritenuto, infine, che le spese di lite seguano, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla *in parte qua* gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Primo Referendario, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L'ESTENSORE
Liliana Felletti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO